



COMUNE DI VALVASONE ARZENE

Provincia di Pordenone

PROVVEDIMENTO DEL COMMISSARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU". DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA ANNO 2015. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

L'anno **duemilaquindici** il giorno **ventotto** del mese di **maggio** alle ore **16:00**, nella sede comunale, con l'assistenza del Segretario Comunale Milan Elisabetta, il Commissario Maurmair Markus, nell'esercizio delle competenze e dei poteri del Consiglio Comunale, conferiti con Decreto n. 237/Pres. del 19.12.2014 del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, adotta il seguente provvedimento.

Parere di regolarità tecnica Favorevole

Il Responsabile del servizio
f.to Francescut Daniela

Parere di regolarità contabile Favorevole

Il Responsabile del servizio
f.to Leschiutta Paola

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU". DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA ANNO 2015. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

IL COMMISSARIO

PREMESSO che con L.R. 05.11.2014, n. 20, ai sensi dell'art. 7, comma 1, n. 3), dello Statuto Speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dal 1° gennaio 2015 è istituito il nuovo Comune denominato Valvasone Arzene mediante fusione dei Comuni di Arzene e Valvasone, con capoluogo in Valvasone;

RICHIAMATO il DPRReg. FVG n. 237 del 19 dicembre 2014 avente per oggetto "L.R. 20/2014 art. 2, istituzione del Comune di Valvasone Arzene mediante fusione dei Comuni di Arzene e Valvasone. Nomina commissario e vice.", ed in particolare l'art. 2;

EVIDENZIATO che in seguito alla istituzione del nuovo Comune, si rende necessario approvare il presente atto deliberativo, al fine di definire in modo chiaro ed omogeneo le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU), da applicarsi nell'anno 2015, nel territorio del neo costituito Comune;

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale, composta dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che *"l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU"*;

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 e s.m.i.;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012 e nell'articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, - del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

VISTO altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'imposta municipale propria;

VISTO ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:

- l'esclusione dall'imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008;
- della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- dell'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- la possibilità di equiparare all'abitazione principale anche l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato;
- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);

RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'imposta unica comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale, nel quale è disciplinata altresì l'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Commissario con i poteri del Consiglio Comunale n. 11 del 28 maggio 2015;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATI:

- la legge regionale n. 27 del 30.12.2014, pubblicata sul supplemento ordinario al BUR n. 1 del 07.01.2015, recante "Disposizione per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2015)" approvata in Consiglio Regionale in data 18 dicembre 2014;
- l'art. 44 comma 1, della legge regionale 09.01.2006 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, che indica quale termine perentorio per l'adozione del bilancio di previsione per l'esercizio da parte degli enti locali nella regione Friuli Venezia Giulia il quarantacinquesimo giorno dalla pubblicazione del bilancio di previsione regionale sul B.U.R.;
- il disposto dal comma 31, art. 14, della legge regionale n. 27/2012, secondo il quale gli enti locali del Friuli Venezia Giulia adottano i provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima dell'adozione del bilancio. Tali provvedimenti hanno effetto dall'esercizio successivo se deliberati dopo l'approvazione del bilancio o prima dell'approvazione del bilancio ma oltre il termine fissato da norme regionali per l'approvazione del bilancio;
- la nota della Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Funzione Pubblica, Autonomie Locali e coordinamento delle Riforme prot. n. 7636/P del 14/04/2015, con la quale è stato comunicato agli Enti Locali della Regione F.V.G, che il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2015 è fissato al 09 giugno 2015;
- il Decreto n. 836/Aal del 18 maggio 2015 dell'Assessore regionale alle autonomie locali, coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile, in pubblicazione nel B.U.R., con il quale il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'anno 2015, da parte dei Comuni e delle Province della Regione Friuli Venezia Giulia, è stato prorogato al **31 luglio 2015**;

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, - comma 2, del D.L. 201/2011;
- a norma dell'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 l'imposta non è comunque dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, da calcolarsi sulla base delle modalità individuate dal comma 13 bis, del D.L. 201/2011;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente stabilendo che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità' ad uso abitativo;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce, a partire dall'anno 2015, direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- in base all'art. 4, comma 12quinqüies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;
- in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta unica comunale è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata (art. 13, comma 2, D.L. 201/2011);

TENUTO CONTO che la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze n. 5/Df del 28/03/2013, la quale ha chiarito che in virtù delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 sono divenute incompatibili con la nuova disciplina dell'imposta municipale propria le disposizioni che ammettono la facoltà per i comuni di ridurre al di sotto dello 0,76% l'aliquota applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, stante la presenza della nuova quota di riserva statale;

VISTO l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di*

pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;*

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

DATO atto che lo schema di bilancio di previsione 2015, è stato approvato dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta, stimando il gettito imposta municipale propria (IMU) sulla base delle aliquote stabilite dall'art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, dal funzionario responsabile della I.U.C., nominato con delibera del Commissario Straordinario con i poteri della giunta comunale nr. 50 del 12.05.2015;

VISTO altresì il parere favorevole di regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, dal funzionario responsabile del servizio finanziario;

DISPONE

Per quanto riportato in premessa:

- 1) di stabilire per l'anno 2015, le aliquote da applicare all'Imposta Municipale Propria I.M.U. come segue:

Descrizione	Aliquota
Aliquota di base (art. 13, comma 6, D.L. 201/2011)	0,76 per cento
Abitazione principale e relative pertinenze (art. 13, comma 7, D.L. 201/2011) Limitatamente alle categorie A/1,A/8,A/9	0,4 per cento

- 2) di confermare l'applicazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nella misura di cui all'art.13, comma 10, del D.L. 201/2011, per le fattispecie alle quali è ancora applicabile;
- 3) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;
- 4) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi previste;
- 5) di inserire nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI;
- 6) di allegare copia della presente deliberazione al Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2015, in conformità a quanto dispone l'art. 172, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- 7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 11.12.2003, n. 21 e s.m..

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO
F.to Maurmair Markus

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Milan Elisabetta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente atto viene affissa all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal **03-06-2015** al **18-06-2015** inclusi, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.

Valvasone Arzene, 03-06-2015

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Aderenti Tiziana

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che il sujesteso provvedimento, è divenuto esecutivo, ai sensi dell'art. 1, co. 19 della L.R. 21/2003, in data 28-05-2015:

perchè dichiarato immediatamente eseguibile;

Valvasone Arzene, 03-06-2015

IL RESPONSABILE
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE
F.to Milan Elisabetta

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
Aderenti Tiziana